



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

Protocollo N° 341004 /63.00.06.00.51 Allegati N° 5  
E.420.14.1

Oggetto: R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico sulle acque pubbliche".  
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Brenta, per moduli medi 140,0 e moduli massimi 160,0, ad uso idroelettrico, in loc. Pian dei Zocchi - Carpane' del Comune di San Nazario (VI). Invio del provvedimento di concessione.  
Ditta: Crestani Claudio di Bassano del Grappa (VI)  
Pratica n. **355/BR**

RACCOMANDATA A. R.

AI COMUNE DI SAN NAZARIO  
Via Roma, 56  
36020 SAN NAZARIO (VI)

RACCOMANDATA A.R.

AI COMUNE DI VALSTAGNA  
Piazza San Marco, 1  
36020 VALSTAGNA (VI)

Alla Comunità Montana del Brenta  
P.zza IV Novembre, 15  
36020 Carpanè di SAN NAZARIO

Alla DIREZIONE REGIONALE  
Difesa del Suolo  
Calle Priuli - Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA

Alla PROVINCIA di VICENZA  
Ufficio Caccia e Pesca  
Contrà SS. Apostoli, 10  
36100 VICENZA

A VENETO AGRICOLTURA  
Viale dell'Università, 14 -Agripolis  
35020 LEGNARO (PD)

All'Autorità di Bacino dei Fiumi  
Dell'Alto Adriatico  
Dorsoduro n. 3593  
31123 VENEZIA

Alla Soc. Impianti Idroelettrici s.r.l.  
c/o Idroelettriche Riunite S.p.a.  
Via A. Beltrame, 2  
36023 LONGARE (VI)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

A Canoa Club Kayak Valstagna  
Via Mòns. Dalla Zuanna, 20/a  
36020 VALSTAGNA (VI)

Concessione Bacino Imbrifero  
"Fiume Brenta"  
Via Margnan, 11  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

All'U.L.S.S. n. 3  
Via dei Lotti, 40  
36061 BASSANO del GRAPPA (VI)

Alla Prefettura di Vicenza  
Contrà Gazzolle, 6/10  
36100 VICENZA

All'A.N.A.S. – Compar.to del Veneto  
Via Millosevich, 49  
30173 MESTRE (VE)

Alla Soprintendenza per i Beni  
Ambientali e Architettonici.  
Piazza San Fermo, 3/A  
37121 VERONA

Con la presente, si trasmette copia del decreto del Genio Civile di Vicenza n. 278 del 13.06.2011 con il quale viene concesso alla Ditta Crestani Claudio di Bassano del Grappa (VI) la concessione di derivare d'acqua dal Fiume Brenta come in oggetto indicato

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Ing. Enzo Zennaro



Per informazioni:  
Ufficio derivazioni d'acqua superficiale  
Arch. Gianfranco Brazzale  
Tel. 0444-337878  
GB/ 355-BR\_Invio\_DECRETO-Enti

DECRETO n° 278 del 13 GIU 2011



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
GENIO CIVILE DI VICENZA

OGGETTO: R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico sulle acque pubbliche"  
Concessione di piccola derivazione d'acqua dal Fiume Brenta, ad uso idroelettrico, in località Pian dei Zocchi nel Comune di S. Nazario (VI)  
Ditta richiedente: CRESTANI Claudio di Bassano del Grappa (VI)  
- Derivazione media moduli 140  
- Derivazione massima moduli 160  
- Salto utile dell'acqua mt. 4,20  
- Potenza nominale media Kw. 576,47  
- Potenza nominale massima Kw. 658,80  
- Pratica N. 355/BR (Piccola Derivazione)

DECRETO DI CONCESSIONE PER DERIVARE ACQUA AD USO PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTA** l'istanza, in data 11 luglio 1995, della Ditta Crestani Claudio di Bassano del Grappa (VI) intesa ad ottenere la concessione di derivare moduli medi 140 (14,0 mc/sec) e moduli massimi 160 (16,0 mc/sec) d'acqua dal Fiume Brenta in località Pian dei Zocchi in Comune di S. Nazario, per alimentare una centralina idroelettrica per produrre una potenza nominale media di 576,47 Kw (piccola derivazione), istanza tesa, altresì, a conseguire la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste;

**VISTA** la domanda, in data 29.04.1996, con la quale la Ditta S.I.I. (Società Impianti Idroelettrici) S.r.l. con sede in Vicenza, Corso Palladio 140, ha chiesto la concessione per derivazione moduli medi 165,9 (16,59 mc/sec) e moduli massimi 210 (21,0 mc/sec) d'acqua dal Fiume Brenta in località Pian dei Zocchi in Comune di S. Nazario per alimentare una centrale idroelettrica per produrre una potenza media di 4228,82 Kw (grande derivazione);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 7, comma 8° del T.U. 11.12.1933 n. 1775, il Nucleo Operativo di Vicenza del Magistrato alle Acque, accertata l'incompatibilità tecnica delle derivazioni, ha proceduto all'esame congiunto delle domande in quanto concorrenti;

**VISTI** gli atti della compiuta istruttoria, eseguita a norma di legge dal Nucleo Operativo di Vicenza del Magistrato alle Acque, durante la quale furono presentate opposizioni ed osservazioni da parte dei seguenti soggetti: 1) Comune di S. Nazario; 2) Comune di Valstagna; 3) Associazione Pescatori Dilettanti "Alto Brenta"; 4) Comunità Montana del Brenta - Carpanè; 5) Concessione Bacino Imbrifero Fiume Brenta - Bassano del Grappa; 6) Associazione C.I.C.A.B. di Nove; 7) Provincia di Vicenza - Servizio Caccia e Pesca e Attività sportive; 8) Consorzio Veneto Ass. Pescatori Sportivi Dilettanti di Vicenza; 9) Società pescatori Sportivi "La Campesana" di Campese; 10) Comunità Montana del Brenta; 11) Veneto Agricoltura;

12) Unione Mosca Club Vicentini; 13) Canoa Club KayaK di Valstagna; 14) Ministero per i Beni e le attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona; 15) Ditta Crestani Claudio e Ditta S.I.I. S.r.l.;

**CONSIDERATO:**

- che le opposizioni ed osservazioni formulate dalle ditte e dagli Enti sopra elencati sono volte a chiedere il rigetto delle istanze in questione per le seguenti motivazioni: 1) interferenza con la realizzazione del progetto di variante della S.S. 47 Valsugana; 2) mancato rispetto del deflusso minimo vitale, insorgenza di problemi igienici, impatto ambientale, pregiudizio per la fauna ittica ed esercizio della pesca; 3) impedimento allo svolgimento di attività sportive fluviali; 4) attraversamento di proprietà private interessate dalle opere di presa; 5) criteri di preferenza tra domande in concorrenza – Art. 9 - T.U. 1775/1933;
- che in merito alle osservazioni e opposizioni sopra evidenziate le ditte istanti hanno prodotto proprie controdeduzioni;

**VISTO** il parere della Commissione Tecnica Regionale Sez. OO.PP. n. 43 in data 12.07.2001 con il quale essa si è espressa favorevolmente sulla domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua della Ditta Crestani Claudio, rigettando quella presentata dalla S.I.I. S.r.l. e le relative opposizioni;

**CONSIDERATE** le motivazioni riportate nel suddetto parere favorevole all'istanza della Ditta Crestani Claudio, espresso dopo aver valutato le opposizioni ed osservazioni presentate e le relative controdeduzioni delle ditte istanti, nonché i criteri comparativi stabiliti dall'art. 9 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, motivazioni che vengono di seguito sinteticamente richiamate:

- le interferenze delle opere di derivazione previste con la variante della SS. n. 47 possono essere evitate mediante modeste modifiche nella fase della progettazione definitiva; inoltre la limitata consistenza degli interventi, trattandosi in buona parte di opere esistenti, non implica particolari problemi in ordine alla convenienza economica;
- l'estensione del tratto di fiume sotteso dalla Ditta Crestani Claudio è ridotta (485 mt. circa) rispetto a quella della ditta S.I.I. S.r.l. (6.100 mt. circa) e non comprende nessun centro abitato, per cui la derivazione appare decisamente più compatibile sotto ogni profilo implicando minori problemi di natura idrogeologica, ambientale, turistica, nell'esercizio della pesca sportiva e in genere del corso d'acqua; inoltre il deflusso minimo vitale previsto dal progetto Crestani, pari a mc/sec 5,2, risulta più idoneo a garantire l'irrorazione di una tratta d'alveo decisamente più breve;
- la derivazione Crestani non interferisce con lo svolgimento delle attività sportive sul fiume in quanto gli attracchi sono a valle dello scarico della centrale idroelettrica e in occasione di manifestazioni tradizionali è previsto il rilascio totale della portata senza alcun onere a carico dei comuni interessati;
- per quanto concerne gli espropri, si dovrà giungere ad un accordo bonario con la ditta proprietaria dei fondi, in mancanza del quale può essere applicata la normativa sugli espropri per il regime di pubblica utilità;
- per quanto riguarda i criteri di comparazione tra le due domande assume determinante importanza la valutazione delle caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico di prelievo e pertanto la derivazione proposta dalla Ditta Crestani, sia per le dimensioni del tratto sotteso (mt. 485), sia per l'uso di una portata media e massima più ridotta, appare decisamente più compatibile per quanto riguarda l'equilibrio idrologico, ambientale e socioeconomico.;

**VISTO** il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico di Venezia in data 14.02.2002 prot. n. 2795/B.5.11/2/01 in merito alla domanda della ditta Crestani Claudio, la quale ritiene che la derivazione non possa comportare alterazioni all'equilibrio del bilancio idrico del bacino interessato;

**VISTO** il provvedimento n. 269 del 15.12.2005 con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza, a seguito del parere espresso dalla C.T.R. – Sez. OO.PP n. 43 del 12.07.2001, ha respinto l'istanza di concessione di grande derivazione d'acqua presentata in data 29.04.1996 dalla Ditta S.I.I. (Società Impianti Idroelettrici) S.r.l. di Vicenza;

**VISTA** la nota del Genio Civile di Vicenza prot. n. 406788 del 06.07.2006 che chiedeva alla Ditta Crestani Claudio l'espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale (V.I.A.) e, ottenuto il parere di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. 10/1999, avrebbe emesso il decreto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933;

**VISTO** il ricorso in data 26.09.2006 della Ditta Crestani Claudio al T.S.A.P. avverso il provvedimento del Genio Civile sopra citato prot. n. 406788 del 06.07.2006 e la sentenza dello stesso Tribunale n. 11/2009 con la quale veniva respinto tale ricorso;

**VISTO**, altresì, il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione della ditta suddetta avverso il pronunciamento del T.S.A.P. n. 11/2006 e la sentenza della stessa Corte Suprema n. 11086 del 07.05.2010 che respingeva tale ricorso;

**VISTA** la dichiarazione della Ditta Crestani Claudio, in data 06.07.2010, con la quale si afferma, ai sensi della D.G.R.V. del 29.09.2009 n. 2834, che l'impianto idroelettrico in questione è da escludere dalla procedura di assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in quanto il progetto rispetta i parametri contenuti nella tabella di cui alla citata deliberazione;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'emissione del decreto di concessione in favore della medesima ditta, essendo conclusa, da tempo, l'istruttoria prevista dagli articoli 7 e 8 del R.D. 1775/1933;

**RITENUTO**, inoltre, di applicare, per quanto riguarda la durata della concessione, quanto previsto dalla D.G.R.V. 09.06.2009 n. 1609;

**VISTO** il disciplinare n. 212 di Rep., contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto in questo Ufficio del Genio Civile in data 26.05.2011 dalla Ditta Crestani Claudio;

**VISTO** il T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n.1775 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** il D. Lgs. 112/1998 e la L.R. 11/2001;

**VISTO** l'art. 18 della L.R. 07.11.2003 n. 27;

**VISTO** il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152;

## DECRETA

**ART. 1** – Fatto salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta CRESTANI CLAUDIO, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Monte Cengio n. 38 - C.F. n. CRSCLD57A20Z700G -, il diritto di derivare dalla sponda sinistra del fiume Brenta in località Pian dei Zocchi in Comune di S. Nazario (VI), moduli medi 140 e massimi 160 d'acqua ad uso forza motrice, per produrre sul salto di mt. 4,20 la potenza nominale media di 576,47 Kw e massima di 658,80 Kw, mediante centralina di produzione da ubicarsi in località Pian dei Zocchi del Comune di S. Nazario, con obbligo di restituzione integrale dell'acqua derivata nel medesimo Fiume Brenta in Comune di S. Nazario (VI);

**ART. 2** - La concessione è accordata per anni 24 (ventiquattro) , successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.05.2011 n. 212 di Rep. atti del Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di € 15.743,39 (quindicimilasettecentoquarantatre/39) per l'anno 2011, determinato ai sensi della L.R. 11/2001

e della G.G.R.V. 1511/2008, da corrispondersi anticipatamente, oltre ai sovraccanoni regionali e statali. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

**ART. 3** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.09.01.1991 n.10 e dell'art. 12 D.Lgs. 29.12.2003 n. 387 le opere per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

**ART. 4** - Il presente decreto verrà affisso all'Albo di questo Genio Civile per gg. 10 decorrenti dalla data di adozione, ciò ai sensi dell'art. 2 della L.R. 01.09.1993 n. 43;

**ART. 5** - di inviare il presente provvedimento al comune interessato, agli enti e organismi ai quali, a suo tempo, è stata trasmessa l'ordinanza, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

**ART. 6** - avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Vicenza, 13 GIU 2011

Firmato  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Ing. Enzo Zennaro